



Comune di Sant'Agnello

Regolamento d'uso delle aree verdi e per la tutela del patrimonio arboreo

- Indice -

TITOLO I: AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Finalità
Art.2 Regolamenti specifici

Art.3 Accesso a parchi e giardini

TITOLO II: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.4 Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali

TITOLO III: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'USO DEGLI SPAZI A VERDE

Capo I: ATTIVITA' CONSENTITE E SPECIFICHE LIMITAZIONI D'USO DELLA AREE VERDI

- Art.5 Uso degli spazi verdi
Art.6 Classificazione delle aree destinate a verde pubblico
Art.7 Giochi
Art.8 Animali
Art.9 Veicoli a motore autorizzati all'accesso negli spazi verdi
Art.10 Velocipedi
Art.11 Divieti espliciti
Art.12 Trattamenti antiparassitari

TITOLO IV: REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLE

AREE A VERDE

Capo I: AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRIVATA

- Art.13 Progetti sottoposti a preventiva autorizzazione
- Art.14 Richiesta di occupazione e uso
- Art.15 Abbattimento e potature di piante in aree comunali e private nell'ambito del perimetro del territorio urbanizzato
- Art.16 Il sistema della vegetazione diffusa nel territorio

TITOLO V: CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DI PROPRIETÀ COMUNALE

- Art.17 Rapporto con le associazioni

TITOLO VI: SANZIONI

- Art.18 Sanzioni e procedimento sanzionatorio
- Art.19 Procedimento di riduzione in pristino

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

- Art.20 Vigilanza sull'applicazione del Regolamento

ALLEGATO A: CLASSIFICAZIONE DELLE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE DELLA FLORA COMUNALE.

ALLEGATO B: CLASSIFICAZIONE DELLE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE ADATTE ALLA FASCIA FITOCLIMATICA IN CUI RIENTRA IL TERRITORIO COMUNALE.

ALLEGATO C: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEI DANNI DEL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO CITTADINO.

ALLEGATO D: SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE VERDI.

TITOLO I: AMBITO DI APPLICAZIONE

art. 1 - Finalità

1 - Con il presente Regolamento il Comune di Sant'Agnello intende garantire e promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica del verde nella sua specifica accezione di bene comune.

La disciplina dettata dal presente Regolamento è di conseguenza posta a tutela della vita vegetale dell'intero territorio comunale di Sant'Agnello quando questa assuma una qualsiasi rilevanza ai fini sopra specificati, sia nell'ambito patrimoniale pubblico, come in quello privato.

2 - Sono vietate tutte le attività, le manifestazioni o i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.

3 - Il presente Regolamento disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio del Comune di Sant'Agnello, di seguito elencati:

- a. parchi e giardini comunali;
- b. aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici);
- c. aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;
- d. verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico).

4 - Il presente Regolamento detta specifiche norme per la manutenzione del verde privato, inteso come patrimonio collettivo.

5 - Le norme contenute nel presente Regolamento vincolano anche l'Amministrazione comunale per quanto concerne il patrimonio proprio o comunque da essa gestito.

art. 2- Regolamenti specifici

1 - L'Amministrazione comunale si riserva, se necessario, di predisporre regolamenti specifici per singoli parchi.

art. 3 - Accesso a parchi e giardini

1 - Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso al pubblico, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni.

TITOLO II: DISPOSIZIONI GENERALI

art. 4- Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali

1 - Il presente Regolamento integra le prescrizioni e le norme in materia di verde pubblico e privato contenute nelle disposizioni di legge e negli atti regolamentari a seguito specificati:

- Norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale
- Regolamento edilizio
- Regolamento di Polizia Urbana
- Nuovo Codice della strada
- Regolamento raccolta e smaltimento rifiuti urbani pericolosi, solidi urbani e assimilabili
- Legislazione regionale in materia di protezione della flora e disciplina di raccolta dei prodotti del sottobosco;
- Ulteriori disposizioni vigenti in materia.

TITOLO III: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'USO DEGLI SPAZI A VERDE

Capo I: attività consentite e specifiche limitazioni d'uso delle aree verdi

art. 5- Uso degli spazi verdi

1 - Gli spazi a verde sono riservati al gioco, al riposo, all'osservazione della natura e, comunque, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

2 - Le attività consentite nell'ambito degli spazi destinati a verde pubblico, purché non eccedano la normale tollerabilità e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde, sono:

- a) sosta e riposo;
- b) mobilità pedonale;
- c) mobilità ciclabile nei percorsi e vialetti con mezzi non motorizzati come biciclette, tricicli, ecc.;
- d) gioco libero di tipo leggero (si intende quello praticato da bambini di età inferiore a 10 anni);
- e) gioco libero di tipo pesante (si intende quello praticato da tutti gli utenti esclusi i bambini di cui al punto d);
- f) pratica sportiva non organizzata in forma collettiva (comprende tutte le attività libere praticate da singole persone);
- g) pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo (comprende tutte le attività aventi tale carattere e organizzate in gruppi costituiti da più di due praticanti).

3 - E' vietato ogni comportamento che determini danni all'ambiente e danneggi la vegetazione.

art.6 - Classificazione delle aree destinate a verde pubblico

1 - Al fine di garantire un uso proprio che non limiti l'utenza, ma tuteli il patrimonio, il verde pubblico viene classificato secondo tipologie a differente grado di usabilità. Le attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), del precedente art.5, risultano generalmente ammesse in tutte le aree destinate a giardino o a parco pubblico.

2 - Le attività di cui alle lettere e) - gioco libero di tipo pesante e g) - pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente

attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.

3 - Nell'ambito di superfici a verde pubblico o a parco di dimensioni molto ampie, possono essere individuate zone le cui peculiari caratteristiche impongono limitazioni specifiche alle attività normalmente ammesse.

Gli eventuali divieti sono segnalati in loco con opportuna cartellonistica.

4 - Nell'ambito delle aree verdi di interesse botanico, naturalistico e di arredo cimiteriale sono consentite esclusivamente la sosta nelle zone appositamente attrezzate e la mobilità lungo i percorsi e i vialetti.

5 - Le aree verdi di arredo stradale (spartitraffico, aiuole) non sono, di norma, calpestabili, se non negli spazi pavimentati destinati all'attraversamento.

6 - Nell'ambito delle aree pubbliche a bosco, le attività di cui al precedente art. 5, e con le limitazioni precisate al comma 2 del presente articolo, sono ammesse limitatamente alle radure, ai percorsi di penetrazione, agli spazi non a consociazione naturale completa, ossia in assenza di sottobosco arbustivo.

7 - Le norme di cui al presente articolo si applicano a tutte le aree verdi.

art.7 - Giochi

1 - Gli esercizi e i giochi - come pattini e tavole a rotelle, bocce, palloni, bici, ecc. - che possono disturbare il tranquillo godimento di chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alle piantagioni, alle infrastrutture, agli immobili inseriti nel verde pubblico - sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.

2 - E' ammesso il gioco con aereo -modelli e aquiloni, è escluso tassativamente l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio di qualunque tipo.

3 - Le attrezzature di gioco, installate per i bambini, non possono essere utilizzate da adulti in modo da arrecare danno alle strutture stesse.

4 - Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che hanno la custodia dei bambini stessi.

art.8 - Animali

1 - I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia debbono assolutamente impedire che gli animali sporchino gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini con deiezioni o altro e, in ogni caso, sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati.

2 - I proprietari o le persone incaricate della custodia sono anche tenuti, negli spazi dei pubblici giardini, a tenere al guinzaglio i cani, in quanto potrebbero essere un serio pericolo per la sicurezza dei cittadini.

art. 9 - Veicoli a motore autorizzati all'accesso negli spazi verdi

1 - In tutti gli spazi destinati a verde pubblico è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, ad eccezione di quelli a seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente su viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:

- a. motocarrozze per il trasporto di disabili;
- b. mezzi di soccorso;
- c. mezzi di vigilanza in servizio;
- d. mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e. mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione o al rilascio di specifica autorizzazione;
- f. mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- g. mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni.

art.10 - Velocipedi

1 - Biciclette e velocipedi in genere possono circolare, a passo d'uomo, esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati, interni agli spazi verdi.

art. 11 - Divieti espliciti

1 - Negli spazi destinati a verde pubblico è vietato:

- raccogliere fiori, frutti, senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- asportare terra;
- rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- catturare e molestare gli animali selvatici;
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria;
- appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- danneggiare o imbrattare la segnaletica;
- danneggiare o imbrattare giochi ed elementi di arredo;
- gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
- scaricare materiali di qualsiasi natura e consistenza;
- introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione comunale o dar da mangiare quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;

- soddisfare le esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture;
- effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- calpestare i tappeti erbosi, qualora il divieto sia segnalato in loco.

art.12 - Trattamenti antiparassitari e lotta obbligatoria del cancro colorato del platano

1 - Previo tempestivo avviso, l'accesso agli spazi destinati a verde pubblico è vietato ogni qualvolta gli spazi stessi siano oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari.

2 - L'Amministrazione utilizza, di norma, metodi di lotta biologica e/o integrata nei trattamenti da attuarsi nell'ambito dei parchi pubblici.

3 - La lotta al cancro colorato del platano è obbligatoria per decreto del M.A.F. (G.U. n.236 del 9/10/1987) visto che l'agente (*ceratocistis fimbriata*) si diffonde principalmente per opera dell'uomo in seguito ad errate potature. Devono essere eliminate e distrutte le parti ammalate effettuando tagli con largo margine al di sotto dei cancri evitando le potature. Disinfettare le ferite e gli strumenti di taglio ricoprendo i tagli con colla vinilica addizionata del 2% di benomyl. Verificare la presenza di altri agenti patogeni che possono aver colpito la pianta già indebolita.

TITOLO IV: REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLE AREE A VERDE

Capo I: aree verdi di proprietà comunale e private

art.13 - Progetti sottoposti a preventiva autorizzazione

1 - Conformemente a quanto disposto dalle norme vigenti, ogni attività e ogni intervento che interessi il verde pubblico, è subordinato al rilascio di uno specifico atto di autorizzazione.

Sono, in particolare, assoggettati a preventiva autorizzazione le occupazioni, anche temporanee, degli spazi adibiti a verde pubblico per l'installazione di chioschi, arredi, transenne, strutture pubblicitarie o per l'effettuazione di feste, banchetti, manifestazioni e simili.

2 – copia dell'autorizzazione rilasciata deve essere conservata dal richiedente per poterla esibire agli incaricati della sorveglianza e controllo.

3 – Per la consultazione delle specie arboree presenti sul territorio comunale consultare l'Allegato A.

art.14 - Richiesta di occupazione e uso

1 - Ogni richiesta di occupazione ed uso di spazi a verde pubblico deve essere corredata da:

a) nominativo dell'Ente richiedente e nome della persona cui fare riferimento diretto;

b) durata della occupazione richiesta;

c) elencazione dettagliata delle attività previste e delle opere da collocare sull'area, nonché posizionamento esatto delle stesse;

d) nel caso di attività che comportino produzione di rifiuti, impegno del richiedente ad effettuare la pulizia dell'area occupata al termine dell'iniziativa, usando come modalità di smaltimento dei rifiuti la raccolta differenziata.

2 - Le manifestazioni e le feste che richiedano l'impiego di strutture quali tende, palchi e simili, qualora le strutture debbano essere posizionate su superfici a prato, possono essere effettuate, previo rilascio di specifica autorizzazione comunale.

3 - Il posizionamento delle strutture connesse allo svolgimento di manifestazioni o feste possono essere autorizzate per periodi di durata superiore, solamente qualora le strutture stesse vengano ubicate nell'ambito di zone pavimentate o inghiaiate.

art.15 - Abbattimento e potature di piante in aree comunali e private nell'ambito del perimetro del territorio urbanizzato.

1 - L'abbattimento di alberi posti a dimora in aree verdi pubbliche e private del territorio comunale è consentito solo nei casi di comprovata necessità, alle condizioni di seguito specificate.

2 - L'abbattimento di alberi nelle aree private è consentito previo rilascio di autorizzazione scritta da richiedersi al Comune a cura del soggetto interessato con apposita comunicazione, redatta in carta libera, su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, corredata da ampia documentazione fotografica e relazione di un tecnico agrario e di quanto altro necessario a definire lo stato di necessità alla base della richiesta. In essa occorre indicare le motivazioni che giustificano la necessità dell'abbattimento. L'intervento di abbattimento potrà essere effettuato qualora intervenga il parere tecnico favorevole reso dal responsabile del Servizio, in forma esplicita o in calce alla comunicazione stessa.

3 - Non è soggetto ad obbligo di autorizzazione ma solo di preventiva comunicazione l'abbattimento di alberature deperite o irrimediabilmente danneggiate da eccezionali eventi atmosferici. La comunicazione per l'eventuale taglio deve essere integrata da rilievi fotografici e da una perizia agronomica e/o di esperti dalla quale risulta lo stato di deperimento e/o danneggiamento della pianta da eccezionali eventi atmosferici e comunque previa verifica del Responsabile del Servizio.

4 - Per le aree a verde pubblico è possibile valutare abbattimenti rientranti in progetti di riqualificazione ambientale che comportino, a giudizio dell'Amministrazione comunale, un miglioramento dell'ambiente esistente, vale a dire un maggiore avvicinamento alla vegetazione potenziale del territorio e del nostro ambiente, "fatta eccezione per i grossi alberi storici e/o filari o alberature che vegetano sul sito da più di cinquant'anni" fatti salvi i pareri necessari della Soprintendenza ai BB.AA.AA. per gli interventi su territori sottoposti alla normativa 490/99. Tali abbattimenti non potranno in ogni caso riguardare i grossi alberi storici e/o filari che abbiano raggiunto un'età di circa 40 anni, salvo i casi di rischio per la pubblica incolumità e/o per gravi motivi fitosanitari da accertare con apposita relazione agronomica.

5 - Tutte le alberature abbattute devono essere, di norma, sostituite. Qualora la sostituzione in loco sia impossibile, le piante potranno essere messe a dimora in località indicata dall'Amministrazione.

5 bis - Al fine di dare adeguata protezione alle alberature stradali contro urti accidentali o costipamenti del terreno dovuti al passaggio di pedoni o alla presenza dei parcheggi, è fatto obbligo di salvaguardare la base dei tronchi dei nuovi impianti con elementi di protezione e di garantire la corretta aerazione del suolo (dove lo spazio lo consenta), attorno al colletto delle piante con grigliati protettivi di diametro variabile.

6 - La scelta delle piante, la distanza di impianto e la tecnica da utilizzare sarà definita di volta in volta in funzione del tipo di pianta da impiantare sotto la direzione di personale qualificato competente. Le essenze tipiche del territorio comunale sono riportate nell'allegato B, nel caso di nuovi impianti le essenze devono essere scelte da tale elenco.

7 - I proprietari di alberature, piante o arbusti, o gli aventi titolo, sono tenuti alla loro potatura di mantenimento e funzionale a garantire l'incolumità pubblica, senza mai arrecare danno alla salute complessiva della pianta, qualora gli stessi coprano o rendano, comunque, difficile la visione di segnali stradali, o quando invadano i marciapiedi. L'intervento deve essere effettuato sotto la sorveglianza del responsabile del servizio o suo delegato.

8 - La potatura di mantenimento, principalmente diretta a mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi delle piante e ad assicurare al soggetto le migliori condizioni vegetazionali e di stabilità, avrà carattere limitata ai casi di effettiva necessità, al fine di garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica, senza arrecare danno alla salute complessiva della pianta.

Gli alberi presenti in parchi e giardini dovranno di norma essere lasciati crescere liberamente, salvo le necessità legate al riequilibrio e alla rimonda della chioma, ad esempio a seguito di eventi clamorosi, per riduzione obbligata dell'apparato radicale o per attacchi parassitari.

Gli interventi verranno effettuati solo nei periodi dell'anno in cui sono possibili e non rischiosi per lo stato di salute generale delle piante.

Devono comunque essere osservate le seguenti regole:

- Gli interventi cesori dovranno essere eseguiti sui rami di piccolo diametro, in modo da provocare ferite ridotte e di più facile cicatrizzazione ed eseguiti da esperti potatori;
- La quantità di materiale vegetale asportato deve risultare la minima possibile;
- L'asportazione dei rami, sia giovani che adulti, va effettuata in corrispondenza della culminazione del collare di inserzione, senza peraltro intaccare la sua consistenza, con angolo di taglio perpendicolare al ramo da eliminare;
- E' fatto obbligo di asportare le branche ovvero effettuare la rimonda;
- Sono vietate di norma le "capitozzature";
- Quando si esegue un taglio vicino ad una gemma, esso verrà effettuato circa 6-7 mm sopra la stessa. I tagli troppo rasenti alla stessa possono danneggiarla, i tagli troppo distanti lasciano un moncone che potrebbe seccare e divenire ricettacolo di parassiti ed infezioni;
- I tagli devono essere sempre netti: i tagli imperfetti devono essere rifilati;
- Il taglio effettuato è pur sempre una ferita, per cui bisognerà preoccuparsi di far guarire queste ferite con la stessa oculatezza con la quale si è potato.
- E' reso obbligatorio l'uso di mastici fungicidi sulle ferite al fine di ridurre pericoli di infezione micotica ed è imposto l'uso di strumenti di lavoro non infetti.

Deroghe sono concesse dal Sindaco con apposita autorizzazione quando sussistono seri motivi di incolumità della cittadinanza o per gravi motivi fitosanitari.

9 - Le capitozzature degli alberi, vale a dire il drastico raccorciamento del tronco e delle branche primarie fino in prossimità di questo, sono vietate, tale disposizione vale anche per le ad uso agricolo fatta eccezione di pratiche agronomiche certificate.

10 - L'abbattimento di alberi, in difformità da quanto disposto nel presente articolo, sarà sanzionato, fatto salvo l'obbligo di sostituzione a spese dell'autore dell'intervento. A tal fine si dovrà far ricorso, di norma, alle specie autoctone comprese nell'allegato B. Gli alberi e gli arbusti posti in sostituzione dovranno essere di prima scelta. Qualora il responsabile del servizio verifichi che la sostituzione sia impossibile o inattuabile per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, queste potranno essere messe a dimora in aree indicate dall'Amministrazione comunale.

11 - Chiunque cagioni danni ad un albero di patrimonio comunale è tenuto a pagare all'Amministrazione Comunale una congrua somma stabilita dal F.d. dell'Unità competente alla Vigilanza in base alla vigente normativa nazionale e regionale.

12 - Gli alberi nel territorio comunale che sono storici e/o secolari (100 anni o più) proprio per il loro intrinseco alto valore storico-naturalistico-paesistico ed in quanto testimoni viventi di una parte della nostra storia sono soggetti a regime di tutela assoluta (per risalire all'età della pianta si prenderà come misura di riferimento la circonferenza della stessa a 1.50m da terra facendo corrispondere approssimativamente ogni 2.50cm ad un anno dall'età della pianta).

13 – L'amministrazione in accordo e/o collaborazione con altri enti e/o associazione, giuridicamente riconosciuto, s'impegna a promuovere un accurato censimento di tali patriarchi verdi ancora presenti sul territorio comunale e ad approntare tutti gli interventi specifici (es. recinzione area, apposizione cartelli, diagnosi sullo stato di salute, cura, ecc..) atti a salvaguardare nel tempo tali grossi alberi.

14 – L'amministrazione s'impegna allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza alla conoscenza e al rispetto di tali patriarchi arborei, a produrre e diffondere materiale didattico (depliant, pubblicazioni ecc.) sulla conoscenza dei grandi alberi del territorio comunale e, più in là, alla promulgazione di tale stesso regolamento.

15 - L'utenza sarà informata sulle finalità del presente Regolamento mediante la distribuzione di materiale informativo ed educativo con particolare riferimento alle motivazioni e sulla esigenza della collaborazione dei cittadini.

16 – E' fatto divieto di intervenire con operazioni di scavo, scasso o bitumazione che per varie ragioni potessero essere effettuati in prossimità di apparati radicali.

Deroga al divieto di cui al precedente comma può essere concessa dal Sindaco che definisce nel provvedimento autorizzativo le modalità di esecuzione dei lavori.

Sono vietate cementificazioni, edificazioni, accensioni di fuochi, scarichi e depositi di materiali nocivi alle piante, accumulo di materiale di risulta o simili nell'area di incidenza delle piante.

E' vietato, altresì, qualsiasi tipo di affissione al tronco che provochi ferite alle piante.

17 – Entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento sarà effettuato un censimento delle aree a verde pubblico esistenti, delle aree private ad uso pubblico e delle aree private in cui sono presenti essenze arboree di particolare interesse ambientale.

18 – Per l'istituzione delle aree a verde pubblico previste dal piano regolatore comunale sarà predisposto entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento un piano pluriennale dettagliato per l'acquisizione al patrimonio pubblico di tali aree e per la creazione delle previste aree a verde.

19 – Sarà cura dell'Amministrazione Comunale applicare la legge 113 del 29/01/1992, cosiddetta "Legge Rutelli" per la messa a dimora di un albero per ogni neonato.

A tal fine ogni anno del Bilancio di Previsione del Comune sarà presente un'apposita voce di bilancio per l'acquisizione e la realizzazione di almeno un'area per verde pubblico.

20 – Per la tutela del patrimonio arboreo comunale dagli incendi si fa riferimento alle normative nazionali e alle disposizioni della legge quadro 353 del 21 novembre 2000.

Ad integrazione di tali norme è vietato dar fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie dai 1 giugno al 30 settembre ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

Chi ha acceso il fuoco deve adottare tutte le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

Per chi contravviene a tale divieto si applicano le sanzioni previste dalle normative nazionali.

L'Amministrazione Comunale provvede ad istituire entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento nell'ambito delle attività della Protezione Civile un servizio di vigilanza e prevenzione degli incendi.

21 – L'Amministrazione Comunale provvederà (secondo le disposizioni della legge quadro 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi) a censire tramite apposito catasto i soprassuoli percorsi dal fuoco negli ultimi 5 anni, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, dove sono vigenti una serie di divieti: in particolare le zone boscate ed i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 anni, e in tale zone sono altresì vietate per 10 anni ogni forma di edificazione come pure il pascolo e la caccia. L'Amministrazione si impegnerà a divulgare tale censimento tra la popolazione.

22 – Sono consentiti interventi di dendrochirurgia purchè effettuati da personale competente; nel caso comportino la necessità di effettuare capitozzature, occorre presentare domanda ai sensi dell'Art.3 del seguente regolamento. Nel caso di "ripuliture" di grosse cavità di tessuti legnosi marcescenti (dendrochirurgia demolitivi), si consiglia di non attaccare il legno sano; si rischierebbe in tal senso di contribuire alla diffusione di organismi patogeni nei tessuti legnosi ancora non infettati e di alterare i meccanismi di compartimentazione della ferita predisposti dalla pianta. In linea generale è bene dunque limitarsi ad asportare solo il legno alterato in modo da diminuire l'eccesso di umidità nei pressi dei tessuti vitali: a livello precauzionale viene suggerito di disinfettare le superfici di taglio con del mastice fungicida cicatrizzante.

Non è ritenuto necessario, invece, riempire le cavità con materiali inerti o di parti della chioma con puntelli, cavi di acciaio, protesi metalliche (dendrochirurgia preventiva). Gli alberi sottoposti a tali trattamenti devono essere frequentemente controllati verificando in particolare l'efficienza meccanica del legno in prossimità delle superfici di attrito con i corpi metallici.

Tutti gli interventi di dendrochirurgia, sia demolitivi che consolidativa, devono essere eseguiti da personale specializzato, sotto la direzione di personale qualificato e devono essere notificati con una relazione scritta e con immagini fotografiche ai competenti uffici.

23 – L'Amministrazione Comunale, per dare concreto contributo alla salvaguardia del patrimonio forestale globale, si impegna a pubblicizzare, valorizzare e a far conoscere legname di provenienza certificata con il marchio FSC (Forest Stewardship Council) che garantisce in tutto il mondo una gestione forestale sostenibile, cioè un prelievo rispettoso dell'ambiente effettuato nei limiti della capacità della foresta di rigenerarsi.

art.16 - Il sistema della vegetazione diffusa nel territorio comunale

1 - Il sistema della vegetazione diffusa, comprendente le siepi, i macchioni arbustivi, i viali alberati, i filari, le alberature di pregio isolate è sottoposto a tutela assoluta.

2 - Per tale sistema valgono prescrizioni di vincolo e di tutela assoluta; sono ammessi esclusivamente interventi di pulizia e sostituzione delle piante naturalmente deperite, con obbligo di ripiantumazione di essenze uguali a quelle preesistenti, oppure autoctone in tutti gli altri casi, ferme restando le esigenze di garantire la sicurezza stradale e la pubblica incolumità.

3 - Gli interventi riguardanti il sistema della vegetazione diffusa, ivi compreso l'abbattimento di alberature esistenti, con la sola eccezione delle normali attività selvicolturali, di pulizia e degli interventi su impianti di arboricoltura da legno, sono consentiti solo previo rilascio di formale autorizzazione. Tale procedura non prevede l'istituto del silenzio-assenso.

4 - Tutte le alberature abbattute devono essere, di norma, sostituite. Qualora la sostituzione in loco sia impossibile, le piante potranno essere messe a dimora in località indicata dall'Amministrazione.

5 - La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni di piante esistenti deve tendere al mantenimento o al ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Per tale motivo sono consigliate per l'impianto tutte le specie arboree ed arbustive che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale, elencate nell'allegato B

6 - Gli alberi e gli arbusti abbattuti in assenza della prescritta autorizzazione, dovranno essere obbligatoriamente sostituiti, a cura e spese dell'autore dell'intervento. A tal fine si dovrà far ricorso, di norma alle specie autoctone comprese nell'allegato B. Gli alberi e gli arbusti posti in sostituzione dovranno essere di prima scelta. Qualora il tecnico comunale verifichi che la sostituzione sia impossibile o inattuabile per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, queste potranno essere messe a dimora in aree indicate dall'Amministrazione Comunale.

7 - Sono esclusi dalle presenti norme gli interventi connessi alle normali pratiche colturali agronomiche.

TITOLO V: CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DI PROPRIETÀ COMUNALE

art.17- Rapporto con le associazioni

1 - L'Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività.

2 - Il Comune di Sant'Agnello nell'ambito delle norme regolanti la materia si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con le organizzazioni, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.

3 - L'Amministrazione Comunale si impegna ad organizzare incontri semestrali con le associazioni di cui al comma 2, al fine di sviluppare linee propositive per le attività innanzi richiamate di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.

TITOLO VI: SANZIONI

art.18 - *Sanzioni e procedimento sanzionatorio*

1 - Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, specificamente determinata con provvedimento dell'Autorità amministrativa, in conformità alla disciplina generale di cui all'art.106 e ss. del R.D. 03.03.1934, n°383 e alla legge 24.11.1981, n°689.

2 - Qualsiasi altra violazione di norme del presente Regolamento non sanzionata esplicitamente nel medesimo e dalle vigenti leggi in materia civile, penale ed amministrativa sarà punita con la riduzione in pristino, secondo le procedure previste dal seguente art. 20.

3 - Ai fini della riduzione in pristino o della valutazione danni delle alberature manomesse si rimanda all'allegato "C", che contiene disposizioni in merito al valore del patrimonio arboreo e del verde cittadino.

art.19 - *Procedimento di riduzione in pristino*

1 - L'onere per la riduzione in pristino delle alberature manomesse è a carico dell'autore della manomissione, al quale verrà addebitato l'importo dei lavori con provvedimento amministrativo successivo all'accertamento dell'infrazione.

2 - Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi manutentivi già previsti, la riduzione in pristino del verde pubblico manomesso, o comunque deteriorato, sarà curata dal Servizio Verde pubblico secondo la procedura di seguito enunciata.

3 - I lavori di ripristino saranno effettuati dal personale dell'Amministrazione comunale, nel caso di danneggiamenti lievi alle alberature ed alla vegetazione e da ditte specializzate, che l'Amministrazione si riserva di individuare di volta in volta, nel caso di danni consistenti.

4 - Nel caso in cui i lavori di ripristino vengano effettuati dal personale dell'Amministrazione comunale, l'importo degli stessi sarà calcolato sulla base dell'allegato "C" al presente Regolamento.

5- Qualora, invece, i lavori di ripristino vengano compiuti da ditte individuate dall'Amministrazione l'importo sarà computato applicando gli stessi prezzi, comprensivi di I.V.A., contenuti nei contratti stipulati.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

art.20 - Vigilanza sull'applicazione del Regolamento

1 - L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è esercitata dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Sant'Agnello nonché ai soggetti individuati dall'art.13 della legge 24.11.1981, n.689.

2- L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con organizzazioni di vigilanza ecologica volontaria, giuridicamente riconosciute, nel rispetto delle normative in materia, per la vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento.

ALLEGATO A

Specie arboree ed arbustive della flora comunale:

NOME	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
Acacia Binervia	Leguminose
Acacia Dealbata	Leguminose
Albizia Julibrissin	Leguminose
Araucaria Excelsa	Pinaceae
Arbutus Unedo	Ericaceae
Archontophenix Alexandrae	Palmae
Arecastrum Romanzoffanum	Palmae
Aurantium Bicardia (Arancio amaro)	Rutaceae
Boxus Sempervirens	Buxaceae
Brachychiton Acerifolius	Sterculiaceae
Brachychiton Platanifolia	Sterculiaceae
Brachychiton Populneus	Sterculiaceae
Buganvillea	Myctaginaceae
Callistemon Citrinus	Myrtaceae
Cedrus Atlantica Glauca	Pinaceae
Cedrus Deodora	Pinaceae
Ceratonia Siliqua (Carrubo)	Leguminose
Cercis Siliquastrum	Leguminose
Chamaerops Excelsa	Palmae
Chamaerops Humilis	Palmae
Chorisia Speciosa	Bombacaceae
Chrisanthemum Hosmariense	Compositae
Cocos Australis	Palmae
Cordyline Indivisa	Agavaceae
Cotoneaster Salicifolius	Rosaceae
Cupressus Sempervirens	Cupressaceae
Cycas Revoluta	Cycadacea
Dasyilirion Glaucophyllum	Agavaceae
Dasyilirion Longifolium	Agavaceae
Dracena Drago	Agavaceae
Eleagnus Ebbingei	Elaeagnaceae
Erythea Armata	Palmae
Erythea Edulis	Palmae
Erythrina Cristagalli	Leguminose
Eucalyptus Maculata	Myrtaceae
Euryops Pectinatus	Compositae
Ficus Benjamina	Moraceae
Ficus Carica	Proteaceae
Grevillea Robusta	Proteaceae
Grevillea Yuniperina	Proteaceae
Hedera Hibernica	Arialiacea

Hydrangea Macrophylla	Saxsifragaceae
Ingapulcherima	Leguminose
Ippocastano	Fagaceae
Jacaranda Mimosifolia	Bignoniaceae
Juniperus Sabina	Cupressaceae
Lagestroemia Indica	Lythraceae
Laurus Nobilis	Lauraceae
Lavandola Angustifolia	Labiatae
Ligustrum Japonicum	Oleaceae
Livistona Chinensis	Palmae
Magnolia Grandiflora	Magnoliaceae
Nerium Oleander	Apocynaceae
Olea Europea	Oleaceae
Osmanthus Aquifolium	Oleaceae
Phoenix Canariensis	Palmae
Phoenix Dactylifera	Palmae
Phoenix Reclinata	Palmae
Phoenix Roebelenii	Palmae
Phormium Tenax	Agavaceae
Pinus Pinea	Pinaceae
Pittosporum Tobira	Pittosporaceae
Platanus Orientalis	Platanaceae
Poligala Myrtifolia	Polygalaceae
Prunus Cerasifera	Rosaceae
Punica Granatum (Melograno)	Punicaceae
Pyracantha Orange Glow	Rosaceae
Quercus Ilex	Fagaceae
Rosa Iceberg	Rosaceae
Schinus Molle	Anacardiaceae
Strelitzia Alba	Strelitzaceae
Strelitzia Reginae	Strelitzaceae
Tamarix Gallica	Tamarigaceae
Taxus Baccata	Taxodiaceae
Thuhja Occidentalis	Cupressaceae
Tilia Europea	Tiliaceae
Trachelospermum Jasminoides	Apocynaceae
Tulbaghia Violacea	Amaryllidaceae
Viburnum Tinus	Caprifoliaceae
Washingtonia Filifera	Palmae
Washingtonia Robusta	Palmae
Wisteria Sinensis	Leguminose
Yucca Elephantipes	Liliaceae

ALLEGATO B

Specie arboree ed arbustive adatte alla fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale (fornisce indicazioni ben precise sugli esemplari arborei ed arbustivi da impiantare nel territorio del Comune di Sant'Agello) :

NOME	FAMIGLIA DI APPARTENENZA
Arbutus Unedo	Ericaceae
Acer Campestri	Aceraceae
Alnus Cordata	Betulaceae
Amelanchier Ovalis	Rosaceae
Buxus Sempervirens	Buxaceae
Camelia Japonica	Theaceae
Capparis Inermis Spinosa	Capparidaceae
Carpinus Betulus	Betulaceae
Castanea	Fagaceae
Ceratonia Silicua	Leguminosae
Chamaerops Humilis	Palmae
Cissus	Vitaceae
Cistus Salvifolius	Cistaceae
Citrus -aurantium 'Bigardia' (arancio amaro) -aurantium 'Bergamia' (chinotto) -aurantium 'Sinensis' (arancio) -Triptera (poncirus trifoliata) -Limon (limone)	Rutaceae
Colutea Arborescens	Leguminosae
Convolvulus Cneorum	Convolvulaceae
Corylus Avellana	Betulaceae
Cornus Mas	Cornaceae
Cornus Sanguinea	
Cotoneaster Integerrimus	Rosaceae
Cotoneaster Pyracantha	
Crataegus -azarolus -crus-galli -laevigata -laevigata 'Paulu's Scarlet' -x lavalley -x lavalley 'Carrierei' -monogyna -azerolus d'Italia	Rosaceae
Cupressus Sempervirens	Cupressaceae
Cytisus Scoparius	Leguminosae
Erica	Ericaceae
Euonymus Europaeus	Celastraceae
Euphorbia Dendroides	Euphorbiaceae

Fraxinus Excelsior Fraxinus Ornus	Oleaceae
Hippophae Rhamnoides	Eleagnaceae
Hydrangea Macrophylla	Saxifragaceae
Ilex Aquifolium	Aquifoliaceae
Iris	Iridaceae
Juniperis Communis	Cupressaceae
Lagerstroemia Indica	Lythraceae
Lantana -camara 'Avalanche' -camara 'Brasier' -camara 'cochinelle'	Verbenaceae
Laurus -nobilis -nobilis 'Aurea' -nobilis 'Augustifolia'	Lauraceae
Lavandula	Labiatae
Ligustrum Vulgare	Oleaceae
Lonicera Periclymenum Lonicera Xylostium	Caprifoliaceae
Malus Sylvestris	Rosaceae
Morus Alba-Nigra	Moraceae
Myrica Gale	Myricaceae
Myrtus -communis -communis tarentina 'Microphylla' -communis tarentina 'Variegata' -communis 'Variegata'	Myrtaceae
Nerium Oleander	Apocynaceae
Olea Europea	Oleaceae
Ostria Carpinifolia	Carpinaceae
Phillirea latifolia	Oleaceae
Pinus -pinus halepensis -pinus pinea -pinus pinaster	Pinaceae
Pistacia -pistacia lentiscus -pistacia terebinthus	Anacardiaceae
Populus Alba	Salicaceae
Prunus -prunus 'Accolade' -prunus x serrulata 'Fugenzo' -prunus cerasifera 'Pissardi' -prunus Avium -prunus Padus -prunus Spinosa	Rosaceae
Punica Granatum (Melograno) -granatum	Punicaceae

-granatum 'Fina Trendal'	
-granatum 'Flore Pleno'	
-granatum 'Rubra Plena'	
-granatum 'Legrellei'	
-granatum 'Kaboul'	
-granatum 'Kandahar'	
-granatum 'Paktia'	
-granatum 'Provence'	
Pyrus Pyraeaster	Rosaceae
Quercus	Fagaceae
-quercus suber	
-quercus coccifera	
-quercus petraea	
Rhamnus Alaternus	Rhamnaceae
Rhamnus Catharticus	
Rhododendron Ferrugineum	Ericaceae
Rhus Cotinus	Anacardiaceae
Robinia Pseudoacacia	Leguminosae
Rosa	Rosaceae
-rosa 'Icerberg'	
-rosa x chinensis 'Mutabilis'	
-rosa 'Cocktail'	
-rosa Canina	
Rosmarinus	Labiatae
Ruscus Aculeatus	Liliaceae
Salix Alba	Salicaceae
Salix Caprea	
Salvia Officinalis	Labiatae
Sambucus Nigra	Caprifoliaceae
Sambucus Racemosa	
Santolina Chamaecyparissus	Compositae
Sorbus	Rosaceae
-sorbus aria	
-sorbus aucuparia	
-sorbus domestica	
Spartium	Leguminosae
-ginestra odorosa	
-spanish Broom	
-junceum	
Tamarix	Tamaricaceae
Tamarix Gallica	
Taxus Baccata	Taxodiaceae
Teucrium	Labiatae
Teucrium fruticans	
Trachelospermum Jasminoides	Apocynaceae
Ulex Europaeus	Leguminosae
Vaccinium Myrtillus	Ericaceae
Viburnum Lantana	Caprifoliaceae

ALLEGATO C

Disposizioni in merito alla valutazione dei danni del patrimonio verde pubblico cittadino:

Le tabelle inserite nel presente regolamento permettono di determinare il valore effettivo del patrimonio arboreo e del verde cittadino, allo scopo di quantificarne l'entità del danno accertato e la conseguente contestazione di addebiti.

Ferme restando le modalità di calcolo successivamente descritte, l'onere a carico del responsabile, per la riduzione in pristino delle alberature manomesse, viene predeterminato nella misura minima di € 104,00 e massima di € 10.000,00.

CALCOLO DEL VALORE DI UN ALBERO

Il valore dell'essenza arborea è ricavato moltiplicando tra di loro i sottoelencati indici di riferimento:

- A) indice di riferimento secondo la varietà e la specie;
- B) indice di riferimento secondo il pregio estetico dell'albero e le sue condizioni fitosanitarie;
- C) indice di riferimento secondo la zona in cui è a dimora l'albero;
- D) indice di riferimento a seconda delle sue dimensioni ed età.

A) Indice di riferimento secondo la varietà e la specie

Questo indice è basato sul prezzo di vendita al dettaglio dell'albero di quella specie e di quella varietà, rilevato dall'elenco prezzi della CCIAA di Modena riferito all'anno e al trimestre in cui è stato causato il danno.

Bisogna prendere in considerazione 1/10 del prezzo di vendita di una pianta la cui circonferenza del tronco a 100 cm da terra sia di 12-14 cm (per gli alberi a foglia caduca) e altezza da 4 m a 4,50 m (per le conifere).

B) Indice di riferimento secondo il pregio estetico e le condizioni fitosanitarie

In questo caso il valore è condizionato da un coefficiente che varia da 0,2 a 10, in considerazione della sua bellezza, della posizione ambientale (esemplare isolato, in gruppo, in filare, etc.), delle sue condizioni fitosanitarie, della sua vigoria vegetativa, etc. così come indicati nel quadro esplicativo a seguito riportato:

COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
1,5	Pianta poco vigorosa giovane a dimora da meno di tre anni
3	Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata in gruppo o filiare
4	Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo, solitaria
5	Pianta sana, media vigoria, in gruppo superiore a 5 o in filare
6	Pianta sana, media vigoria, in gruppo da 3 a 5 esemplari
7	Pianta sana, media vigoria, solitaria
8	Pianta sana, vigorosa, in gruppo superiore a 5 o in filari
9	Pianta sana, vigorosa in gruppo da 3 a 5 esemplari
10	Pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare

C) Indice di riferimento secondo la zona in cui è a dimora

Il valore dell'albero è anche in funzione della zona in cui è a dimora, rispetto al territorio cittadino. In pieno centro l'albero ha un valore maggiore che in periferia; il costo di impianto e le successive cure colturali sono infatti molto maggiori che per le zone periferiche. Anche in questo caso ci si avvale di coefficienti da 10 a 4, come dal quadro esplicativo sotto riportato:

COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
8	Zone rurali
9	Periferia e frazioni
10	Città/centro storico

D) Indice di riferimento secondo le dimensioni ed età

Le dimensioni di un albero avente funzione decorativa paesaggistica è data dalla circonferenza del tronco misurato a 100 cm da terra (sia per latifoglie che conifere).

Nel seguente quadro esplicativo sono riportati pure degli indici che hanno la funzione di esprimere l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero.

CIRCONFERENZA IN CM.	INDICE
Fino a 30	1
da 30 a 40	1,5
da 40 a 50	2
da 50 a 60	3
da 60 a 70	4
da 70 a 80	5
da 80 a 90	7
da 90 a 100	9
da 100 a 110	10
da 110 a 120	11
da 120 a 130	13
da 130 a 140	14
da 140 a 150	15
da 150 a 160	16
da 160 a 170	17
da 170 a 180	18
da 180 a 190	19
da 190 a 200	20
da 200 a 220	21
da 220 a 240	22
da 240 a 260	25
da 260 a 280	27
da 280 a 300	28
da 300 a 330	30
da 330 a 360	31
da 360 a 390	33
da 390 a 420	35
da 420 a 450	38
da 450 a 500	40
da 500 a 550	45

da 550 a 600	48
da 600 a 700	50

VALUTAZIONE DEI DANNI AGLI ALBERI - ARBUSTI - TAPPETI ERBOSI - ARREDI

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.

A) Danni per ferite al tronco -scortecciamenti

In questi casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza ferita/circonferenza del tronco.

LESIONI IN % CIRCONFERENZA. TRONCO	INDENNITA' IN % VALORE DELL'ALBERO
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	35
Fino a 35	50
Fino a 40	60
Fino a 45	80
Fino a 50	90

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si è tenuto conto della distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere, in tempi più o meno lunghi, la vita stessa della pianta; in particolare per l'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume.

A bis) Danni per lesioni radicali

In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero.

DISTANZA DAL TRONCO	INDENNITA' IN % VALORE DELL'ALBERO
Inferiore a m 1,50	90
Da m 1,50 a m 2,50	80
Da m 2,50 a m 3,50	70

B) Danni alle parti aeree dell'albero

Per determinare i danni arrecati alle chiome degli alberi, occorre tener conto del loro volume prima del danno accertato e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto "a". Occorre anche tener conto degli interventi resi necessari per riequilibrare la forma della chioma o per ridurre il danno (riformazione della chioma, tagli, disinfezioni, etc. ...) eseguiti con personale alle dirette dipendenze del Comune.

C) Danni agli arbusti e tappeti erbosi

Nella fattispecie, per quantificare i danni causati ad arbusti e tappeti erbosi, verranno prese in considerazione le tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Modena, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato.

ALLEGATO D

Sanzioni relative alle violazioni delle norme del regolamento d'uso delle aree verdi

Art.5 - Accesso a parchi e giardini	
<i>Divieto di accesso al di fuori degli orari fissati</i>	€ 26.00
Art.7 - Giochi	
<i>Effettuazione di esercizi o giochi, come pattini a rotelle, bocce, palloni, bici, etc. al di fuori degli orari e/o spazi consentiti</i>	€ 26.00 (se al di fuori degli orari consentiti) € 52.00 (se al di fuori degli appositi spazi attrezzati)
<i>Esercizio di aereomodellismo e/o automodellismo con prototipi dotati di motori a scoppio di qualunque tipo</i>	€ 52.00
<i>Utilizzo da parte degli adulti delle strutture per il gioco dei bambini non conforme alla salvaguardia delle strutture stesse</i>	€ 52.00
Art.8 - Animali	
<i>Violazione obbligo di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni canine</i>	€ 52.00
<i>Violazione obbligo di tenuta al guinzaglio dei cani da parte dei proprietari, o di chi ne ha la custodia, negli spazi dei pubblici giardini</i>	€ 26.00
Art.9 - Veicoli a motore autorizzati nell'accesso negli spazi verdi	
<i>Divieto di accesso e di circolazione dei veicoli a motore</i>	€ 52.00 o € 104.00 (se l'accesso e/o la circolazione avvengono all'esterno dei percorsi)
<i>Inosservanza delle modalità di transito da parte dei veicoli a motore ammessi all'accesso e alla circolazione</i>	€ 26.00 o € 52.00 (se il transito avviene sul verde)
Art.10 - Velocipedi	
<i>Inosservanza delle modalità di transito dei mezzi non motorizzati</i>	€ 26.00

Art.11 - Divieti espliciti	
Violazione dei divieti vigenti negli spazi a verde	
<i>Raccolta della vegetazione in assenza della prescritta autorizzazione</i>	€ 52.00
<i>Rimozione e danneggiamento di nidi e tane</i>	€ 52.00
<i>Cattura di animali selvatici</i>	(salvo che il fatto non costituisca reato)
<i>Molestie ad animali selvatici</i>	€ 52.00 (salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 727 c.p.)
<i>Attività venatoria</i>	si rinvia alla normativa speciale, statale e regionale
<i>Uso di alberi ed arbusti per strutture</i>	€ 52.00
<i>Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta</i>	€ 26.00
<i>Scarico materiali di qualsiasi natura e consistenza all'interno di parchi e giardini</i>	si rinvia alla legislazione vigente in materia
<i>Danneggiamento o imbrattamento della segnaletica</i>	€52.00 (imbrattamento) € 104.00 (danneggiamento) salvo che il fatto non costituisca reato
<i>Danneggiamento o imbrattamento giochi o elementi di arredo</i>	€ 52.00 (imbrattamento arredi) € 104.00 (danneggiamento arredi) € 104.00 (imbrattamento giochi) € 208.00 (danneggiamento giochi) salvo che il caso non costituisca reato
<i>Introduzione non autorizzata di animali selvatici</i>	€ 52.00

<i>Divieto di campeggio, pernottamenti</i>	€ 26.00
<i>Divieto di accensione fuochi</i>	€ 102.00
<i>Soddisfacimento necessità fisiologiche al di fuori di strutture apposite</i>	€ 26.00
<i>Sosta di veicoli a motore</i>	€ 52.00 o € 102.00 (se all'esterno dei percorsi) e rimozione degli stessi
<i>Pulizia di veicoli o parti di essi</i>	€ 36.00
<i>Calpestio tappeti erbosi in presenza di esplicito segnale di divieto in loco</i>	€ 26.00
Art.13 - Progetti sottoposti a preventiva autorizzazione	
<i>Violazione dell'obbligo di esame preventivo da parte dell'Amministrazione comunale di qualsiasi progetto che interessi il verde pubblico, e la cui esecuzione comporti il rilascio di un provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione comunale</i>	€ 260.00
Art.14 - Richiesta di occupazione e uso	
<i>violazione obbligo rimozione dei rifiuti dall'area verde occupata a seguito di iniziativa pubblica</i>	€ 260.00
Art.15 - Abbattimento e potature di piante in aree private nell'ambito del perimetro del territorio urbanizzato	
<i>l'abbattimento di alberi situati in aree private nell'ambito del perimetro del territorio urbanizzato in assenza della prescritta comunicazione</i>	€ 260.00 (per ogni singola alberatura abbattuta)
<i>Violazione dell'obbligo di richiesta di autorizzazione all'uso di presidi sanitari di I e II classe (fitofarmaci) nei giardini posti all'interno del perimetro urbano</i>	€ 310.00
<i>Violazione dell'obbligo, per l'impiego dei presidi sanitari I e II (fitofarmaci), di preventivo avviso dei vicini e preventiva apposizione di cartelli</i>	€ 155.00
<i>Violazione dell'obbligo di potatura di alberature, piante o arbusti qualora coprano o rendano comunque difficile la visione di segnali stradali, o invadano i marciapiedi</i>	€ 104.00
Art.16 - Il sistema della vegetazione diffusa nel territorio	
<i>Abbattimento di alberi situati nel territorio in assenza della prescritta</i>	€ 260.00

<i>autorizzazione</i>	(per ogni singola alberatura abbattuta)
-----------------------	--

Le violazioni di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o la commissione di più violazioni della stessa disposizione saranno punite a norma dell'art.8 della legge 24 novembre 1981, n°689.

Qualsiasi altra violazione di norme del presente Regolamento non sanzionate esplicitamente in questo allegato e dalle vigenti leggi in materia civile, penale ed amministrativa saranno punite con la riduzione in pristino, secondo le procedure previste all'art. 20 del Regolamento d'uso delle aree verdi di proprietà comunale, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.